

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 5 dicembre 2014

Decreto legislativo n. 175 del 21.11.2014 (Decreto Semplificazioni fiscali)

Con la presente circolare forniamo indicazioni in merito al contenuto del Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014 (noto come Decreto Semplificazioni fiscali), pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014.

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo cordiali saluti.

Modello 730 precompilato

Viene introdotto in via sperimentale l'invio al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle Entrate che utilizzerà tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, i dati inviati da soggetti terzi quali banche, assicurazioni ed enti previdenziali ed i dati contenuti nelle certificazioni che sono state rilasciate al contribuente dai sostituti d'imposta.

A partire dal 2015 verrà messa a disposizione entro il 15 aprile la dichiarazione, che il contribuente potrà accettare o modificare.

Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata attraverso uno dei seguenti canali:

- direttamente online tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- conferendo apposita delega al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato;
- direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, non si procederà al controllo. Se invece, la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale verrà effettuato nei confronti di questi ultimi.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

ENTRATA IN VIGORE: dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

Invio della Comunicazione Unica

In riferimento alla comunicazione unica (che a partire dal 2015 non riguarderà solamente i lavoratori dipendenti ma anche le partite Iva), la norma prevede che i sostituti d'imposta dovranno inviare tale comunicazione entro il 7 marzo di ogni anno. I dati della comunicazione saranno quelli che verranno utilizzati per la compilazione, entro il 15 aprile, delle dichiarazioni precompilate da mettere a disposizione ai dipendenti ed ai pensionati.

Relativamente all'invio delle certificazioni, sarà applicabile, nel caso di omissione, una sanzione pari a 100 euro per ogni modello omesso.

ENTRATA IN VIGORE: dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

Comunicazione dati su oneri deducibili e detraibili

Sempre al fine di garantire la predisposizione del 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno viene previsto l'anticipo delle comunicazioni relative ad alcuni oneri deducibili e detraibili (mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali). Tali dati dovranno essere comunicati da parte dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ospedali, medici e farmacie dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni effettuate nel 2015 con esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

Si rende applicabile la sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, salvo nel caso in cui l'interessato provveda ad effettuare la comunicazione entro 5 giorni dalla scadenza, oppure entro 5 giorni dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate.

ENTRATA IN VIGORE: dal 2015.

Presentazione della dichiarazione

Il termine di presentazione della dichiarazione vengono riuniti alla data del 7 luglio di ogni anno. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti scadenze:

- Termine per la presentazione della dichiarazione per soggetti che percepiscono redditi da lavoro e assimilato (entro aprile per i sostituti d'imposta ed entro maggio per i professionisti abilitati);
- Termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione da parte di CAF (31.5) e sostituti (15.6);
- Termine per la trasmissione dei dati della dichiarazione da parte di CAF (30.6), professionisti e sostituti (30.6).

Il decreto in commento non prevede l'invio della dichiarazione congiunta per i due coniugi ai quali verrà inviata singolarmente la propria dichiarazione dei redditi, che potrà successivamente essere presentata secondo la modalità scelta.

Si evidenzia che nel caso di accettazione della dichiarazione precompilata, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà in ogni caso verificare la spettanza di detrazioni, deduzioni e agevolazioni (viene escluso, quindi, il mero controllo formale).

ENTRATA IN VIGORE: dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

Uniformazione addizionali comunali e regionali

In materia di addizionali comunali e regionali si prenderà in considerazione il

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

domicilio fiscale vigente al 1° gennaio di ogni anno.

L'acconto dell'addizionale comunale, secondo le nuove disposizioni, dovrà essere versato con la stessa aliquota utilizzata l'anno precedente.

Trattamento fiscale della somministrazione di alimenti e bevande per i professionisti

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono.

I professionisti, pertanto, non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non possono considerare il loro ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

ENTRATA IN VIGORE: dal periodo in corso al 31.12.2015.

Dichiarazione di successione e rimborsi d'imposta

In materia di dichiarazione di successione la presenza di crediti d'imposta a favore del *de cuius* non comporta più la necessità di presentare una dichiarazione integrativa. Nel caso in cui avvenga il rimborso a seguito della dichiarazione di successione, l'Agenzia terrà conto di tale versamento nella determinazione dell'imposta di successione.

Viene previsto l'esonero dalla dichiarazione di successione quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari e l'attivo ereditario ha un valore non superiore ad euro 100.000,00 (soglia elevata a tale importo dal decreto in commento; precedentemente, pari ad euro 25.822,84).

Possono essere, inoltre, sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- l'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
- gli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.

L'Agenzia delle Entrate può chiedere i documenti in originale o in copia autentica.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del D.Lgs (13.12.2014).

Comunicazione per il risparmio energetico

In riferimento alla disciplina del risparmio energetico si deve segnalare una modifica in riferimento all'obbligatorietà dell'adempimento comunicativo previsto qualora i lavori non vengano conclusi nello stesso periodo d'imposta in cui vengono avviati: viene abrogata la disposizione, pertanto nella predetta ipotesi i contribuenti non saranno più tenuti a presentare la dichiarazione in oggetto.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del D.Lgs (13.12.2014).

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Rimborsi d'imposta

Viene previsto l'ampliamento della soglia, da 5.000 a 15.000 euro, entro cui non sono richiesti particolari adempimenti per ottenere i rimborsi d'imposta ed, inoltre, non vengono più posti limiti in riferimento ai contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Non è più necessaria la garanzia per ottenere un rimborso di importo superiore a 15.000 euro, fatta eccezione in alcune ipotesi specifiche, in cui il contribuente deve ritenersi a rischio:

- soggetti ad inizio attività;
- soggetti a fine attività;
- soggetti interessati dalla notifica di avvisi di accertamento;
- presentazione di dichiarazioni prive di visto di conformità.

Conglobamento di opzioni nella dichiarazione dei redditi/IRAP

I contribuenti che intendono esercitare talune opzioni non sono più tenuti a presentare apposito modello, ma potranno fare la richiesta direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP.

Vengono, infatti, aboliti i seguenti modelli e le relative funzionalità saranno assorbite dalla presentazione delle predette dichiarazioni:

- consolidato nazionale;
- trasparenza fiscale;
- tonnage tax.

ENTRATA IN VIGORE: dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Modelli di dichiarazione e periodi d'imposta

Le società con periodo d'imposta coincidente/non coincidente con l'anno solare sono tenute a presentare la dichiarazione secondo i seguenti criteri:

- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovrà essere utilizzato il modello di dichiarazione pubblicato il 31 gennaio dell'anno successivo;
- per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il modello di dichiarazione pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere utilizzato per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione.

E' stata uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alle regole in essere per quelle di capitali.

Inoltre, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP:

- da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni va effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa;
- le società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, devono effettuare i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del D.Lgs (13 dicembre 2014).

Società in perdita sistemica

Il periodo di osservazione da prendere in riferimento per l'applicazione della disciplina della perdita sistemica viene ampliato da tre a cinque anni. Viene previsto che tali disposizioni, in deroga allo statuto del contribuente, potranno essere applicate per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 1.1.2014/31.12.2014.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Per il periodo d'imposta 2014 la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (2009-2010-2011-2012-2013) ovvero sia in perdita fiscale per quattro periodi (2009-2010-2011-2012-2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.

ENTRATA IN VIGORE: la decorrenza della disposizione è il 2014.

Esportatore abituale e fornitori

Sono disposte novità con riguardo alle comunicazioni da effettuare all'agenzia delle entrate. L'esportatore abituale invierà all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d'intento che sarà consegnata al fornitore. L'esportatore abituale, in seguito, consegnerà al proprio fornitore la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di prestazione della medesima all'Agenzia.

Vengono previste, quindi, le seguenti modifiche:

- viene eliminato l'obbligo, in capo al fornitore dell'esportatore abituale di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- l'onere di comunicazione all'Agenzia viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità della prestazione;
- l'Agenzia rilascia apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale;
- l'esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore la lettera d'intento trasmessa all'Agenzia, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
- il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta;
- il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate per non incorrere in sanzioni;
- il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

ENTRATA IN VIGORE: a decorrere dal 1 gennaio 2015. È previsto un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Comunicazioni black list

Le novità riguardano la periodicità, che passa da mensile o trimestrale ad annuale, e la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio, elevata da 500 euro a 10.000 euro; entrambe le novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

ENTRATA IN VIGORE: la decorrenza delle disposizioni è il 2014.

VIES

Diviene immediatamente operativa l'opzione esercitata da un soggetto passivo IVA per l'inclusione nella banca dati VIES. Non sarà, dunque, più necessario attendere che trascorrono 30 giorni dalla manifestazione dell'opzione (in sede di inizio attività o successivamente) per potere effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del D.Lgs (13 dicembre 2014).



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Adempimenti fiscali di committenti, proponenti e mandanti in materia di provvigioni

Secondo le disposizioni attualmente in vigore i committenti, i proponenti ed i mandanti, in qualità di sostituti d'imposta, devono effettuare una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La ritenuta, in via generale, è da applicare al 50% dell'ammontare delle provvigioni, ma, qualora i percipienti dichiarino ai loro committenti di avvalersi di dipendenti o terzi, la ritenuta deve essere calcolata sul 20% delle provvigioni. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31.12 di ogni anno solare e ha valore per l'intero anno solare successivo.

Viene ora prevista la validità fino a revoca della dichiarazione rilasciata. La presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve essere inviata via PEC.

ENTRATA IN VIGORE: con apposito Decreto Ministeriale.

Responsabilità solidale per gli appalti

Secondo quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 223/2006 l'appaltatore ed il subappaltatore sono legati da responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta. Il committente, invece, viene sanzionato qualora provvede ad effettuare i pagamenti senza aver verificato la regolarità fiscale dei soggetti che hanno partecipato all'appalto.

Con il decreto legislativo in commento viene prevista l'abrogazione di tali disposizioni. Rimane, invece, ancora in vigore (D.Lgs. n. 276/2003) la disposizione concernente i trattamenti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori nell'ambito di un appalto o di un subappalto: viene introdotta una specificazione secondo cui il committente che si sostituisce ad appaltatori e subappaltatori per il pagamento dei lavoratori assume la funzione di sostituto d'imposta (anche in riferimento alle ritenute).

Per effetto di tali modifiche, si devono segnalare le seguenti questioni:

- l'ambito di applicazione della solidarietà, ora, coincide con quella prevista originariamente per i trattamenti retributivi e contributivi. La responsabilità, quindi, si applica in riferimento ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi stipulati da soggetti non persone fisiche, fatta eccezione nel caso in cui queste non svolgano attività di impresa o di lavoro autonomo. Si devono tenere in considerazione, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 9 DL n. 76/2013 che escludono dall'ambito di applicazione di tali disposizioni le Pubbliche Amministrazioni;

- l'applicazione della responsabilità ha carattere cedevole rispetto alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva: l'inclusione nell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 rende la disciplina legale di tale responsabilità "cedevole" rispetto alla contrattazione collettiva, ma solo in riferimento agli elementi retributivi: il DL n. 76/2013, infatti, ha escluso che le parti sociali possano disporre sulla responsabilità per ritenute, premi e contributi;

- in materia di ritenute fiscali, diversamente da quanto previsto dalla precedente disposizione, il committente non risponde in via amministrativa, ma risponde degli eventuali inadempimenti di appaltanti e subappaltanti (con beneficio di preventiva escussione).

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del D.Lgs (13 dicembre 2014).



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Società in liquidazione

In materia di cancellazione delle società viene stabilito che agli effetti fiscali l'estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese.

In riferimento alla responsabilità dei soci viene inserita una presunzione sulla base della quale il riparto di liquidazione viene ritenuto almeno uguale al valore della quota di partecipazione, salvo prova contraria.

In riferimento alle società in liquidazione viene modificata la disciplina sulla responsabilità per debiti fiscali, che si estende ai periodi anteriori ed in qualsiasi ipotesi di assegnazione di attività ai creditori prima di aver soddisfatto i crediti tributari.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del D.Lgs (13 dicembre 2014).

IVA e attività di intrattenimento

Viene previsto che la detrazione forfettaria è fissata al 50% dell'IVA a debito, ridotta ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e ad un terzo per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica. La modifica ha l'effetto di aumentare al 50% la detrazione forfettaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del D.Lgs (13 dicembre 2014).

Spese per omaggi

Le spese per omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, viene parificato il valore soglia a 50 euro.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del D.Lgs (13 dicembre 2014).

Individuazione abitazione non di lusso

Vengono previste alcune modifiche in materia di individuazione delle abitazioni per cui si può fruire delle agevolazioni prima casa ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4%. Viene stabilito che per l'individuazione del carattere "non di lusso" si deve tenere conto solamente della categoria catastale dell'abitazione (sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione prima casa, quindi, le classi A1, A8 E A9).

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del D.Lgs (13 dicembre 2014).